

VALERIO de GIOIA
(Magistrato)

CODICE DI PROCEDURA PENALE E LEGGI SPECIALI

ANNOTATO CON LA GIURISPRUDENZA

**CODICI
SUPERIORI**
SCRITTI AVVOCATO 2026-2027

 **NelDiritto**
EDITORE
XVI EDIZIONE

Art. 656 Esecuzione delle pene detentive ⁽¹⁾

[1]. Quando deve essere eseguita una sentenza di condanna [533; 29 reg.] a pena detentiva [18 c.p.; 742], il pubblico ministero emette ordine di esecuzione con il quale, se il condannato non è detenuto, ne dispone la carcerazione. Copia dell'ordine è consegnata all'interessato.

[2]. Se il condannato è già detenuto, l'ordine di esecuzione è comunicato al ministro di grazia e giustizia e notificato all'interessato ⁽²⁾.

[3]. L'ordine di esecuzione contiene le generalità della persona nei cui confronti deve essere eseguito e quanto altro valga a identificarla, l'imputazione, il dispositivo del provvedimento e le disposizioni necessarie all'esecuzione nonché l'avviso al condannato che ha facoltà di accedere ai programmi di giustizia riparativa e che, se il processo si è svolto in sua assenza, nel termine di trenta giorni dalla conoscenza della sentenza può chiedere, in presenza dei relativi presupposti, la restituzione nel termine per proporre impugnazione o la rescissione del giudicato. L'ordine è notificato al difensore del condannato [655⁵] ⁽³⁾.

[3-bis]. L'ordine di esecuzione della sentenza di condanna a pena detentiva nei confronti di madre di prole di minore età è comunicato al procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni del luogo di esecuzione della sentenza ⁽⁴⁾ ⁽⁵⁾.

[4]. L'ordine che dispone la carcerazione è eseguito secondo le modalità previste dall'art. 277.

[4-bis]. Al di fuori dei casi previsti dal comma 9, lett. b), quando la residua pena da espiare, computando le detrazioni previste dall'articolo 54 della legge 26 luglio 1975, n. 354, non supera i limiti indicati dal comma 5, il pubblico ministero, prima di emettere l'ordine di esecuzione, previa verifica dell'esistenza di periodi di custodia cautelare o di pena dichiarata fungibile relativi al titolo esecutivo da eseguire, trasmette gli atti al magistrato di sorveglianza affinché provveda all'eventuale applicazione della liberazione anticipata. Il magistrato di sorveglianza provvede senza ritardo con ordinanza adottata ai sensi dell'articolo 69-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354. La presente disposizione non si applica nei confronti dei condannati per i delitti di cui all'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354 ⁽⁶⁾.

[4-ter]. Quando il condannato si trova in stato di custodia cautelare in carcere il pubblico ministero emette l'ordine di esecuzione e, se ricorrono i presupposti di cui al comma 4-bis, trasmette senza ritardo gli atti al magistrato di sorveglianza per la decisione sulla liberazione anticipata ⁽⁷⁾.

[4-quater]. Nei casi previsti dal comma 4-bis, il pubblico ministero emette i provvedimenti previsti dai commi 1, 5 e 10 dopo la decisione del magistrato di sorveglianza ⁽⁸⁾.

[5]. Se la pena detentiva, anche se costituente residuo di maggiore pena, non è superiore a tre anni, quattro anni nei casi previsti dall'articolo 47-ter, comma 1, della legge 26 luglio 1975, n. 354 ⁽⁹⁾, sei anni nei casi di cui agli articoli 90 e 94 ⁽¹⁰⁾ o otto anni nei casi di cui all'articolo 94-ter ⁽¹¹⁾ del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, il pubblico ministero, salvo quanto previsto dai commi 7 e 9, ne sospende l'esecuzione. L'ordine di esecuzione e il decreto di sospensione sono notificati al condannato e al difensore nominato per la fase dell'esecuzione o, in difetto, al difensore che lo ha assistito nella fase del giudizio, con l'avviso che entro trenta giorni può essere presentata istanza, corredata dalle indicazioni e dalla documentazione necessarie, volta ad ottenere la concessione di una delle misure alternative alla detenzione di cui agli articoli 47, 47-ter e 50, comma 1, della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, e di cui agli articoli 94 e 94-ter ⁽¹²⁾ del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, ovvero la sospensione dell'esecuzione della pena di cui all'articolo 90 dello stesso testo unico. L'avviso informa altresì che, ove non sia presentata l'istanza, o la stessa sia inammissibile ai sensi degli articoli 90 e seguenti del citato testo unico ⁽¹³⁾, l'esecuzione della pena avrà corso immediato. Con l'avviso il condannato è informato che ha facoltà di accedere ai programmi di giustizia riparativa e che, se il processo si è svolto in sua assenza, nel termine di trenta giorni dalla conoscenza della sentenza può chiedere, in presenza dei relativi presupposti, la restituzione nel termine per proporre impugnazione o la rescissione del giudicato ⁽¹⁴⁾ ⁽¹⁵⁾. Nei casi di cui all'articolo 94-ter del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, il pubblico ministero emette l'ordine di esecuzione e il decreto di sospensione e li trasmette senza ritardo, unitamente al programma terapeutico di cui al medesimo articolo 94-ter, al magistrato di sorveglianza, che provvede entro quarantacinque giorni all'eventuale applicazione della misura ⁽¹⁶⁾.

[6]. L'istanza deve essere presentata dal condannato o dal difensore di cui al comma 5 ovvero allo scopo nominato dal pubblico ministero, il quale la trasmette, unitamente alla documentazione, al tribunale di sorveglianza competente in relazione al luogo in cui ha sede l'ufficio del pubblico ministero. Se l'istanza non è corredata dalla documentazione utile, questa, salvi i casi di inammissibilità, può essere depositata nella cancelleria del tribunale di sorveglianza fino a cinque giorni prima dell'udienza fissata a norma dell'articolo 666, comma 3. Resta salva, in ogni caso, la facoltà del tribunale di sorveglianza di procedere anche d'ufficio alla richiesta di documenti o di informazioni, o all'assunzione di prove a norma dell'articolo 666, comma 5. Il tribunale di sorveglianza decide non prima del trentesimo e non oltre il quarantacinquesimo giorno dalla ricezione della richiesta ⁽¹⁷⁾.

[7]. La sospensione dell'esecuzione per la stessa condanna non può essere disposta più di una volta, anche se il condannato ripropone nuova istanza sia in ordine a diversa misura alternativa, sia in ordine alla medesima, diversamente motivata, sia in ordine alla sospensione dell'esecuzione della pena di cui all'art. 90 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 e successive modificazioni.

[8]. Salva la disposizione del comma 8-bis, qualora l'istanza non sia tempestivamente presentata, o il tribunale di sorveglianza la dichiari inammissibile o la respinga, il pubblico ministero revoca immediatamente il decreto di sospensione dell'esecuzione. Il pubblico ministero provvede analogamente quando l'istanza presentata è inammissibile ai sensi degli articoli 90 e seguenti del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, nonché, nelle more della decisione del tribunale di sorveglianza, quando il programma di recupero di cui all'articolo 94 del medesimo testo unico non risulta iniziato entro cinque giorni dalla data di presentazione della relativa istanza o risulta interrotto ⁽¹⁸⁾. A tal fine il pubblico ministero, nel trasmettere l'istanza al tribunale di sorveglianza, dispone gli opportuni accertamenti ⁽¹⁹⁾ ⁽²⁰⁾.

[8-bis]. Quando è provato o appare probabile che il condannato non abbia avuto effettiva conoscenza dell'avviso di cui al comma 5, il pubblico ministero può assumere, anche presso il difensore, le opportune informazioni, all'esito delle quali può disporre la rinnovazione della notifica ⁽²¹⁾.

[9]. La sospensione dell'esecuzione di cui al comma 5 non può essere disposta:

a) nei confronti dei condannati per i delitti di cui all'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive

modificazioni, nonché di cui agli articoli 423-bis, e ⁽²²⁾ 624-bis del codice penale, [e per i delitti in cui ricorre l'aggravante di cui all'articolo 61, primo comma, numero 11-bis), del medesimo codice,] fatta eccezione per coloro che si trovano agli arresti domiciliari disposti ai sensi dell'articolo 89 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni ⁽²³⁾⁽²⁴⁾

b) nei confronti di coloro che, per il fatto oggetto della condanna da eseguire, si trovano in stato di custodia cautelare in carcere nel momento in cui la sentenza diviene definitiva;

[c)] ^{(25) (26)}

[9-bis]. Il pubblico ministero, prima di emettere l'ordine di esecuzione, previa verifica dell'esistenza di periodi di custodia cautelare o di pena dichiarata fungibile relativi al titolo esecutivo da eseguire, trasmette gli atti al magistrato di sorveglianza affinché disponga con ordinanza in via provvisoria la detenzione domiciliare per il condannato di età pari o superiore a settanta anni se la residua pena da espiare determinata ai sensi del comma 4-bis è compresa tra due e quattro anni di reclusione, fino alla decisione del tribunale di sorveglianza di cui al comma 6. Sono escluse le condanne per i delitti di cui all'articolo 51, comma 3-bis, del presente codice e all'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354 ⁽²⁷⁾.

[9-ter]. Il pubblico ministero, prima di emettere l'ordine di esecuzione, trasmette gli atti al magistrato di sorveglianza affinché disponga con ordinanza in via provvisoria la detenzione domiciliare se il condannato si trova agli arresti domiciliari per gravissimi motivi di salute, fino alla decisione del tribunale di sorveglianza di cui al comma 6 ⁽²⁸⁾.

[10]. Nella situazione considerata dal comma 5, se il condannato si trova agli arresti domiciliari per il fatto oggetto della condanna da eseguire e se la residua pena da espiare determinata ai sensi del comma 4-bis non supera i limiti indicati dal comma 5, il pubblico ministero sospende l'esecuzione dell'ordine di carcerazione e trasmette gli atti senza ritardo al tribunale di sorveglianza perché provveda alla eventuale applicazione di una delle misure alternative di cui al comma 5. Fino alla decisione del tribunale di sorveglianza, il condannato permane nello stato detentivo nel quale si trova e il tempo corrispondente è considerato come pena espiata a tutti gli effetti. Agli adempimenti previsti dall'articolo 47-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, provvede in ogni caso il magistrato di sorveglianza ⁽²⁹⁾.

[10-bis]. Fermo il disposto del comma 4-bis, nell'ordine di esecuzione la pena da espiare è indicata computando le detrazioni previste dall'articolo 54 della legge 26 luglio 1975, n. 354, in modo tale che siano specificamente indicate le detrazioni e sia evidenziata anche la pena da espiare senza le detrazioni. Nell'ordine di esecuzione è dato avviso al destinatario che le detrazioni di cui all'articolo 54 della legge 26 luglio 1975, n. 354, non saranno riconosciute qualora durante il periodo di esecuzione della pena il condannato non abbia partecipato all'opera di rieducazione ⁽³⁰⁾.

⁽¹⁾ Articolo sostituito dall'art. 1, comma 1, l. 27 maggio 1998, n. 165.

⁽²⁾ Ora ministro della giustizia ai sensi del d.lgs. 30 luglio 1999, n. 300, come modificato da ultimo dal d.l. 18 maggio 2006, n. 181, conv., con modif., in l. 17 luglio 2006, n. 233.

⁽³⁾ Comma modificato dall'articolo 38, comma 1, lett. a) num. 1) d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 che dopo le parole: «necessarie all'esecuzione» ha inserito le seguenti: «nonché l'avviso al condannato che ha facoltà di accedere ai programmi di giustizia riparativa». Per l'entrata in vigore delle modifiche disposte dal citato d.lgs. n. 150/2022, vedi art. 99-bis, come aggiunto dall'art. 6, comma 1, d.l. 31 ottobre 2022, n. 162, conv., con modif., in l. 30 dicembre 2022, n. 199. Successivamente dall'art. 2, comma 1, lett. cc) d.lgs. 19 marzo 2024, n. 31 che dopo le parole: «programmi di giustizia riparativa» ha aggiunto, in fine, le seguenti: «e che, se il processo si è svolto in sua assenza, nel termine di trenta giorni dalla conoscenza della sentenza può chiedere, in presenza dei relativi presupposti, la restituzione nel termine per proporre impugnazione o la rescissione del giudicato».

⁽⁴⁾ Comma aggiunto dall'art. 15-bis, comma 2, lett. c), d.l. 4 ottobre 2018, n. 113, conv., con modif., in l. 1 dicembre 2018, n. 132.

⁽⁵⁾ Ai sensi dell'art. 50 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, le parole «tribunale per i minorenni», ovunque presenti, in tutta la legislazione vigente, sono sostituite dalle parole «tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie», con la decorrenza indicata dall'art. 49, comma 1, d.lgs. 149, cit.

⁽⁶⁾ Comma aggiunto dall'art. 1, comma 1, lett. b), n. 1, d.l. 1 luglio 2013, n. 78, conv., con modif., in l. 9 agosto 2013, n. 94.

⁽⁷⁾ Comma aggiunto dall'art. 1, comma 1, lett. b), n. 1, d.l. 1 luglio 2013, n. 78, conv., con modif., in l. 9 agosto 2013, n. 94.

⁽⁸⁾ Comma aggiunto dall'art. 1, comma 1, lett. b), n. 1, d.l. 1 luglio 2013, n. 78, conv., con modif., in l. 9 agosto 2013, n. 94.

⁽⁹⁾ L'art. 1, d.l. 1° luglio 2013, n. 78, conv., con modif., dalla l. 9 agosto 2013, n. 94, ha inserito la frase: «quattro anni nei casi previsti dall'articolo 47-ter, comma 1, della legge 26 luglio 1975, n. 354».

⁽¹⁰⁾ Le parole «o sei» sono state sostituite alle parole «ovvero a quattro», in sede di conversione, dall'art. 4-undevices 1 lett. a) d.l. 30 dicembre 2005, n. 272, conv., con modif., in l. 21 febbraio 2006, n. 49.

⁽¹¹⁾ Il periodo è stato così modificato dall'art. 3, lett. a), L. 5 agosto 2026, n. 140 che ha sostituito le parole: «o sei anni nei casi di cui agli articoli 90 e 94» con le seguenti: «sei anni nei casi di cui agli articoli 90 e 94 o otto anni nei casi di cui all'articolo 94-ter».

⁽¹²⁾ Il periodo è stato così modificato dall'art. 3, lett. b), L. 5 agosto 2026, n. 140, che ha sostituito le parole: «e di cui all'articolo 94» con le seguenti: «e di cui agli articoli 94 e 94-ter».

⁽¹³⁾ Le parole «o la stessa sia inammissibile ai sensi degli articoli 90 e seguenti del citato testo unico» sono state sostituite alle parole «nonché la certificazione da allegare ai sensi degli articoli 91, comma 2, e 94, comma 1, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309», dall'art. 4-undevices ^{1 lett. a)} d.l. n. 272, cit., in sede di conversione.

⁽¹⁴⁾ Comma modificato, dall'art. 101 lett. a) e b) d.l. 24 novembre 2000, n. 341, conv., con modif., in l. 19 gennaio 2001, n. 4, in sede di conversione. La Corte cost., con sentenza 2 marzo 2018, n. 41 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma, nella parte in cui si prevede che il pubblico ministero sospende l'esecuzione della pena detentiva, anche se costituente residuo di maggiore pena, non superiore a tre anni, anziché a quattro anni. Per le disposizioni nell'ambito delle misure di contrasto all'emergenza sanitaria da Covid-19, v. art. 123 d.l. 17 marzo 2020, n. 18, conv., con modif., in l. 24 aprile 2020, n. 27. Il comma è stato, da ultimo, modificato dall'articolo 38, comma 1, lett. a) num. 2) d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 che ha aggiunto, dopo il terzo periodo, il seguente: «Con l'avviso il condannato è informato che ha facoltà di accedere ai programmi di giustizia riparativa e che, se il processo si è svolto in sua assenza, nel termine di trenta giorni dalla conoscenza della sentenza può chiedere, in presenza dei relativi presupposti, la restituzione nel termine per proporre impugnazione o la rescissione del giudicato.» Per l'entrata in vigore delle modifiche disposte dal citato d.lgs. n. 150/2022, vedi art. 99-bis, come aggiunto dall'art. 6, comma 1, d.l. 31 ottobre 2022, n. 162, conv., con modif., in l. 30 dicembre 2022, n. 199. Per l'applicazione vedi l'art. 92, comma 2-bis, d.lgs. n. 150 cit., come aggiunto, in sede di conversione, dall'art. 5-novies d.l. n. 162, cit.

- (15) V. l. 1° agosto 2003, n. 207, in tema di sospensione condizionata dell'esecuzione della pena detentiva nel limite massimo di due anni.
- (16) Periodo inserito dall'art. 3, lett. c), L. 5 agosto 2026, n. 140.
- (17) Comma modificato dall'art. 10, comma 1, lett. c) e d), d.l. 24 novembre 2000, n. 341, conv., con modif., in l. 19 gennaio 2001, n. 4; successivamente dall'art. 4-undevicies, comma 1, lett. b), d.l. 30 dicembre 2005 n. 272, conv. con modif. in l. 21 febbraio 2006, n. 49 e, da ultimo, dall'art. 4, comma 1, lett. a) del d.lgs. 2 ottobre 2018, n. 123, che ha sostituito il periodo «Il tribunale di sorveglianza decide non prima del trentesimo e non oltre il quarantacinquesimo giorno dalla ricezione della richiesta.» al periodo «Il tribunale di sorveglianza decide entro quarantacinque giorni dal ricevimento dell'istanza.»
- (18) Periodo aggiunto dall'art. 4-undevicies 1 lett. c) d.l. n. 272/2005, cit., in sede di conversione.
- (19) Periodo aggiunto dall'art. 4-undevicies 1 lett. c) d.l. n. 272/2005, cit., in sede di conversione.
- (20) Comma modificato dall'art. 10, comma 1, lett. e), d.l. 24 novembre 2000, n. 341, conv., con modif., in l. 19 gennaio 2001, n. 4.
- (21) Comma inserito dall'art. 10, comma 1, lett. f), d.l. 24 novembre 2000, n. 341, conv., con modif., in l. 19 gennaio 2001, n. 4.
- (22) La parola: «e» è stata sostituita alle parole «, 572, secondo comma, 612-bis, terzo comma,» dall'art. 3, comma 1, lett. v) l. 2 dicembre 2025, n. 181.
- (23) Lettera modificata dall'art. 4-undevicies, comma 1, lett. d), d.l. 30 dicembre 2005 n. 272, conv. con modif. in l. 21 febbraio 2006, n. 49 e successivamente dall'art. 2, comma 1, lett. m), d.l. 23 maggio 2008, n. 92, conv., con modif., in l. 24 luglio 2008, n. 125 e, da ultimo, dall'art. 1, comma 1, lett. b), n. 3, d.l. 1 luglio 2013, n. 78, conv., con modif., in l. 9 agosto 2013, n. 94.
- (24) La Corte cost., con sentenza 8 luglio 2010, n. 249, aveva dichiarato l'illegittimità costituzionale della lettera a) del comma 9 del presente articolo, limitatamente alle parole «e per i delitti in cui ricorre l'aggravante di cui all'art. 61, primo comma, numero 11-bis), del medesimo codice», successivamente la Corte cost., con sentenza 1° giugno 2016, n. 125, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma, come modificato dall'art. 2 d.l. n. 92, cit., nella parte in cui stabilisce che non può essere disposta la sospensione dell'esecuzione nei confronti delle persone condannate per il delitto di furto con strappo. La Corte cost., con sentenza 28 aprile 2017, n. 90, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della presente lettera, nella parte in cui non consente la sospensione dell'esecuzione della pena detentiva nei confronti dei minorenni condannati per i delitti ivi elencati; la Corte cost. 30 luglio 2021, n. 183, ha dichiarato non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale della presente lettera sollevate, in riferimento agli artt. 3, 13, 25, secondo comma, e 117, primo comma, della Costituzione, quest'ultimo in relazione all'art. 7 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata e resa esecutiva con legge 4 agosto 1955, n. 848, dalla Corte d'appello di Bologna con l'ordinanza indicata in epigrafe. Da ultimo, la Corte cost. 20 gennaio 2023, n. 3, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della presente lettera nella parte in cui stabilisce che non può essere disposta la sospensione dell'esecuzione nei confronti dei condannati per il delitto di incendio boschivo colposo di cui all'art. 423-bis, secondo comma, del codice penale.
- (25) Comma così sostituito dall'art. 9 l. 5 dicembre 2005, n. 251. Il testo del comma era il seguente: «9. La sospensione dell'esecuzione di cui al comma 5 non può essere disposta: a) nei confronti dei condannati per i delitti di cui all'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni; b) nei confronti di coloro che, per il fatto oggetto della condanna da eseguire, si trovano in stato di custodia cautelare in carcere nel momento in cui la sentenza diviene definitiva».
- (26) Lettera soppressa dall'art. 1, d.l. 1° luglio 2013, n. 78, conv., con modif., dalla l. 9 agosto 2013, n. 94. Il testo recitava: «nei confronti dei condannati ai quali sia stata applicata la recidiva prevista dall'articolo 99, quarto comma, del codice penale».
- (27) Comma inserito dall'art. 5, comma 1, lett. a), d.l. 4 luglio 2024, n. 92, conv., con modif., dalla l. 8 agosto 2024, n. 112.
- (28) Comma inserito dall'art. 5, comma 1, lett. a), d.l. 4 luglio 2024, n. 92, conv., con modif., dalla l. 8 agosto 2024, n. 112.
- (29) Comma modificato, in sede di conversione, dall'art. 10, comma 1, lett. g) d.l. n. 341/2000, cit. e dall'art. 1, d.l. 1° luglio 2013, n. 78, conv., con modif., dalla l. 9 agosto 2013, n. 94, che ha inserito, dopo le parole: «da eseguire,» le parole: «e se la residua pena da espiare determinata ai sensi del comma 4-bis non supera i limiti indicati dal comma 5».
- (30) Comma aggiunto dall'art. 5, comma 1, lett. b), d.l. 4 luglio 2024, n. 92, conv., con modif., dalla l. 8 agosto 2024, n. 112.

SOMMARIO: ■1. L'ordine di esecuzione. ■1.1. I benefici penitenziari. ■1.2. Arresti domiciliari esecutivi. ■2. La sospensione dell'esecuzione della pena. ■2.1. L'estinzione della pena per decorso del tempo. ■3. L'istanza per l'applicazione di una misura alternativa. ■4. La competenza del tribunale di sorveglianza. ■5. Il difensore. ■6. Mezzi di impugnazione. ■7. Indennizzo per ingiusta detenzione. ■8. Questioni di legittimità costituzionale.

■1. L'ordine di esecuzione.

Qualora, a seguito della rimessione in termini per la proposizione di impugnazione avverso sentenza di condanna, venga **revocato l'ordine di esecuzione della relativa pena**, il tempo trascorso in espiazione di detta sentenza va computato ai fini della verifica circa il superamento o meno dei limiti di durata massima della custodia cautelare. ■Cass. pen., sez. VI, 21 settembre 2011, n. 34531

Nel caso di scarcerazione per decorrenza termini, anche qualora si proceda per taluno dei reati indicati nel comma 1 bis dell'art. 307 c.p.p., l'applicazione, ai sensi di tale norma, delle misure cautelari ivi indicate richiede comunque la **verifica** (della quale deve darsi atto in motivazione) della permanente sussistenza delle **ragioni che avevano determinato la custodia intramuraria**, dovendosi altresì motivare in ordine alla scelta della misura applicata ed all'eventuale applicazione congiunta di dette misure. ■Cass. pen., sez. VI, 21 settembre 2011, n. 34531

L'ordine di esecuzione emesso nei confronti di straniero alloggiato, la cui ignoranza della lingua italiana risulti comprovata, va tradotto, a pena di nullità, in idioma a lui noto. ■Cass. pen., sez. I, 6 maggio 2010, n. 20275

L'ordine di esecuzione, emesso dal p.m. senza il contestuale provvedimento di sospensione per pene detentive brevi, non può essere annullato dal giudice dell'esecuzione ma esclusivamente dichiarato temporaneamente inefficace, per consentire al condannato di presentare, nel termine di trenta

giorni, la richiesta di concessione di una misura alternativa alla detenzione. ■Cass. pen., sez. I, 13 ottobre 2009, n. 41592

■1.1. I benefici penitenziari.

Nel giudizio di appello instaurato dal solo imputato, deve ritenersi rimessa alle Sezioni Unite la questione se integri violazione del divieto di *reformatio in peius* la **riqualificazione giuridica del fatto in una fattispecie più grave**, allorché, pur restando invariata la pena irrogata in termini di specie e quantità, dalla diversa qualificazione **consegua un trattamento esecutivo o penitenziario più sfavorevole**, segnatamente con riguardo alla preclusione della sospensione dell'ordine di esecuzione della pena detentiva ai sensi dell'art. 656 comma 9 c.p.p.. La nozione di 'pena più grave', infatti, può porre un problema interpretativo che non si esaurisce nella sola dimensione formale della specie e della quantità della sanzione, ove la diversa qualificazione del fatto sia idonea a determinare, in concreto, un peggioramento della posizione del condannato nella fase esecutiva. ■Cass. pen., sez. V, 8 aprile 2026, n. 13721

Il condannato che, dopo aver beneficiato della sospensione dell'esecuzione della pena ai sensi dell'art. 656 c.p.p., si sia visto respingere dal tribunale di sorveglianza la richiesta di concessione di una **misura alternativa alla detenzione**, non può usufruire di una ulteriore sospensione dell'esecuzione ai sensi dell'art. 1 l. 26 novembre 2010, n. 199. ■Cass. pen., sez. I, 28 marzo 2025, n. 15683

Va dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 6, lett. b), l. 9 gennaio 2019, n. 3 (Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione, nonché in materia di prescrizione del reato e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici), in quanto interpretato nel senso che le modificazioni introdotte all'art. 4-bis, comma 1, l. 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà)